

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 06/05/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 02.02.2021, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 1.825,63 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 17.02.2011 ed estinto anticipatamente nel 2015, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 34.080,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 284,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: gli interessi legali dalla data del reclamo; le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a € 200,00; la restituzione della somma complessiva di € 174,24 a titolo di commissione di estinzione anticipata.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: preliminarmente, che le detrazioni operate in sede di estinzione sarebbero state conformi alle previsioni contrattuali, e che la correttezza e trasparenza di tali pattuizioni sarebbero state validate dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016. In particolare: con riguardo alla commissione di rete distributiva, sostiene che le modalità di rimborso della suddetta voce commissionale

sono pattuite nel contratto e nel Piano annuale di rimborso sottoscritto dal finanziato, che prevede la quota parte rimborsabile nella misura massima del 60%. Ciò precisato, rappresenta di aver rimborsato la somma di € 554,07 in sede di estinzione anticipata; riguardo agli oneri assicurativi, precisato che anche per tale onere le modalità di rimborso sono pattuite nel contratto e nel Piano annuale di rimborso sottoscritto dal finanziato, rappresenta che sono già stati effettuati due rimborsi da parte delle Compagnie Assicurative (dei quali allega le ricevute): il primo di importo € 162,41; il secondo di importo € 343,27, per un totale di 505,68 euro; la somma complessiva sarebbe pertanto maggiore rispetto a quello risultante dal piano annuale di rimborso (pari a € 495,25); con riguardo alle spese di istruttoria, ritiene tale voce di costo non rimborsabile, data la sua natura up front. A sostegno di tale tesi, la parte resistente afferma l'inefficacia della sentenza Lexitor del 2019 della Corte di Giustizia europea al contratto in questione; con riguardo alla commissione di estinzione, ritiene non ripetibile il costo sostenuto dalla ricorrente e afferma che tale condizione risulta pattuita espressamente all'art. 9 del contratto; con riguardo alle spese legali, ne esclude la ripetibilità trattandosi di una materia nella quale la scelta di farsi assistere da un professionista conserva carattere discrezionale.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli

interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- 1) “spese contrattuali e di istruttoria”, di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 174,20;
- 2) “commissione rete distributiva (40%)”, di cui al punto d) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 369,39.

Dalla documentazione versata in atti, l’intermediario risulterebbe aver rimborsato la parte non maturata della quota recurring delle commissioni rete distributiva, determinata secondo le previsioni del Piano di Rimborso, in sede di estinzione anticipata (€ 554,07). La somma corrisponderebbe a quanto dovuto in corrispondenza di un’estinzione intervenuta alla rata n. 49 mentre il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata n. 48. In assenza di una espressa eccezione di parte – non presente nel caso di specie – tale circostanza, per consolidato orientamento dei Collegi, non è tuttavia rilevabile d’ufficio. Il Piano di rimborso è sottoscritto dal ricorrente.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore in merito alla

richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L'intermediario riferisce che le compagnie assicurative avrebbe già rimborsato l'importo complessivo di euro € 505,68 (162,41 + 343,27) a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario. In ogni caso, l'intermediario produce evidenza dei rimborsi effettuati dalle Compagnie Assicurative. Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo secondo criteri alternativi al pro-rata temporis, si rileva che il contratto ne prevede il rimborso secondo il Piano annuale di rimborso, presente in atti.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 543,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,42%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,71%					
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Spese contrattuali e di istruttoria				450,00 €	Up front	174,20 €		174,20 €
Commissione rete distributiva (40%)				954,24 €	Up front	369,39 €		369,39 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								543,59 €

La parte ricorrente domanda la restituzione della commissione di estinzione anticipata, in misura pari a € 174,24, così come si evince dal conteggio estintivo, senza precisare le ragioni per le quali non sarebbe dovuta. Solo in reclamo precisa che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento".

La parte resistente ritiene non ripetibile il costo sostenuto dalla ricorrente e afferma che tale condizione risulta pattuita espressamente all'art. 9 del contratto, secondo cui la commissione di estinzione anticipata non supererebbe l'1% del capitale residuo a scadere. In merito, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la penale applicata (€ 174,24) sembrerebbe corrispondere al 1% del capitale residuo pari ad € 17.424,21 ossia, pari al montante (€ 34.080,00), al netto delle quote scadute (€ 13.632,00) e degli interessi (€ 3.023,79).

Si osserva, altresì, che la vita residua del contratto è superiore a un anno e che non sembrerebbero sussistere le cause di esclusione dell'indennizzo previste dall'art. 125 sexies TUB.

Si richiama inoltre la decisione del Collegio di Coordinamento ABF, n. 5909 del 31 marzo 2020 secondo cui: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Da ultimo, si rappresenta il Collegio di Milano nella riunione del 16 marzo 2021 ha rimesso al Collegio di Coordinamento la seguente questione:

“rilevata la particolare importanza della questione relativa all’interpretazione dell’articolo 125-sexies, comma 3, lettera d), TUB, suscettibile di applicazione difforme, rimette al Collegio di Coordinamento la questione se il ‘debito residuo’ oggetto di restituzione anticipata ivi menzionato debba essere calcolato al lordo o al netto della ‘riduzione del costo totale del credito’ cui il consumatore ha diritto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 125-sexies TUB”.

Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorrente parrebbe contestare in via generale la mancata giustificazione da parte dell’intermediario dei costi attribuiti a titolo di anticipata estinzione, senza specificare che sarebbe stata applicata in violazione dell’art. 125-sexies TUB comma 3 lett. d). Si rileva, inoltre, che il debito residuo è in ogni caso superiore a 10.000,00.

Il Collegio, pertanto, non accoglie l’ulteriore domanda di parte ricorrente di restituzione della commissione di estinzione anticipata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 543,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI